

TRIBUNALE DI LUCCA

*Sezione lavoro*

N. 2625 /2014 Ruolo Generale

**IL GIUDICE**

a scioglimento della riserva che precede ;


ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

(art. 28 Statuto dei Lavoratori)

**RILEVATO :**

- che il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 192/2011 ha dettato alcune *"prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie"*;
- che nello stesso provvedimento era specificato che le misure avrebbero dovuto essere adottate *"nel rispetto della vigente disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300)"*;
- che è intervenuto, a livello nazionale, un accordo quadro (sottoscritto anche dall'associazione sindacale ricorrente) nel quale era definito lo *"schema generale di accordo da utilizzare per le intese ex art. 4, comma 2, legge 300 del 1970"* in attuazione del provvedimento del Garante;
- che è pacifico che la Banca convenuta, dopo aver instaurato trattative con entrambe le RSA presenti in azienda, abbia poi sottoscritto l'accordo unicamente con la RSA della FIBA CISL e non con la RSA della organizzazione sindacale ricorrente;
- che è pacifico che la FABI sia l'organizzazione sindacale che, nell'ambito dell'azienda convenuta, è maggiormente rappresentativa, con un numero di iscritti superiore rispetto alle altre organizzazioni sindacali;
- che, a quanto consta, non vi sono precedenti in merito alla fattispecie per cui è causa (accordo ex art. 4 Statuto sottoscritto con RSA non maggiormente rappresentativa);



- che l'art. 4 dello Statuto richiede un "*previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali*";

- che secondo la dottrina prevalente sarebbe comunque necessario, in alternativa al provvedimento della Direzione Territoriale del Lavoro, l'accordo con tutte le RSA costituite in azienda ("*accordo con le rappresentanze sindacali aziendali*)

- che, secondo autorevole dottrina sarebbe invece sufficiente l'accordo "*stipulato da r.s.a. che possano comprovare la loro maggiore rappresentatività rispetto alla massa del personale interessato*" ed in tal senso si vi è una pronunzia di merito (vedi Pret. Milano ,decr. del G.I.P., 23 Luglio 1991, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 337) e si è espresso il Ministero del Lavoro in risposta ad interpello (vedi parere protocollo 2975 in data 5 dicembre 2005 reso all'ABI);

- che quindi l'accordo con una sola RSA minoritaria non appare legittimo;

- che "*l'installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi - che è assoggettata ai limiti previsti dall'art. 4 stat. lav. anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza di tali impianti - deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, non essendo sufficiente, in ragione della tassatività dei soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 4 cit., a legittimare tale installazione un'intesa raggiunta dal datore di lavoro con organi di coordinamento delle r.s.a. di varie unità produttive; con l'ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall'art. 28 stat. lav., la quale prescinde dall'esistenza di alcuno specifico elemento intenzionale*" (vedi Cass. civ., 16/09/1997, n. 9211);

- che quindi deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta ed ordinarsi alla convenuta di procedere alla stipula di un accordo ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori anche con la RSA della associazione sindacale ricorrente o, in difetto, di richiedere il provvedimento autorizzativo alla Direzione Territoriale del Lavoro;

- che, considerata la particolarità della vicenda (adempimento necessario di prescrizioni del Garante; accordo quadro sottoscritto a livello centrale anche dall'organizzazione sindacale attualmente ricorrente) sussistono i motivi per compensare nella misura della metà le spese di giudizio;

P.Q.M.

- dichiara il carattere antisindacale della condotta della BANCA VERSILIA LUNIGIANA GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO consistente nella stipula dell'accordo ex art. 4 dello Statuto dei lavoratori in data 2 ottobre 2014 senza la partecipazione della RSA FABI; ordina alla BANCA VERSILIA LUNIGIANA GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO di procedere ad accordo anche con la RSA FABI ovvero, in difetto, di richiedere il provvedimento autorizzativo alla Direzione Territoriale del Lavoro;

- dichiara parzialmente compensate, nella misura della metà, le spese di giudizio; condanna parte convenuta alla refusione di metà delle spese di parte ricorrente che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre IVA e CAP come per legge

Si comunichi.

Lucca, 3 febbraio 2015

IL CANCELLIERE  


IL GIUDICE

Dott. Luigi Nannipieri  
